

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA

Prot. n. 88 A.A.

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS.

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 78 del 17-08-2022.

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G. C. n. 22 in data 02/05/2011, esecutiva, si trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.

Motta d'Affermo, li 17-08-2022.



Responsabile dell'Area Amm.va
Dott. Macina Placido





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determina n. 78 del 17/08/2022

Oggetto: Rideterminazione dei residui attivi e passivi anno 2020 e precedenti e residui provenienti dalla gestione di competenza 2021 da riportare nell'esercizio 2022.

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

L'art.3 comma 7 del D.Lgs.126/20.. prescrive che "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2022, al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2021, al riaccertamento dei residui, consistente:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2021. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2022, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a);
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2022, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2022, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)",

Il successivo comma 8 del citato decreto prevede che "L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. Il successivo comma 9 stabilisce che "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni";

Rilevato che, spetta ai singoli responsabili dei servizi sulla base della documentazione esistente, di provvedere:

COMUNE DI MOTTA D'AFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determina n. 78 del 17/08/2022

Oggetto: Ribilanciamento del residuo attivo e passivo anno 2020 e precedenti e residui provenienti dalla gestione di competenza 2021 da riportare nell'esercizio 2022.

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA

PreMESSO che:

1. art.3 comma 7 del D.L. n.116/2001, prescrive che "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 31 gennaio 2002 al principio generale della completezza finanziaria stabilito nell'articolo n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria o provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2001, al riaccostamento dei residui e al riassetto

a) nell'ambito dell'azione dei residui attivi e passivi, con non contrapposizione obbligazioni perfezionate a scadenza alla data del 31 dicembre 2001. Non sono consentiti i trasferimenti regionali derivanti dal patrimonio ordinario cui si applica il titolo II, paragrafo quarto della gestione regionale unitaria - ripartizione territoriale - e residui passivi finanziari da essere accostati e non contrapposti. Per ciascun residuo classificato in questo non vengono sono fatte le distinzioni nei quali l'obbligazione di natura e gli obblighi economici e finanziari relativi ad ogni singola obbligazione finanziaria di cui all'articolo n. 17. Per ciascun residuo passivo ordinario in questo non contrapposizione a obbligazioni giuridicamente perfezionate e indicate in buona fede, la somma delle fonti di copertura

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato, si procede in quanto del bilancio dell'esercizio 2002, determinando per la parte contraria e per il conto equivoco, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati al 31 della stessa data

c) nella variazione del bilancio di esercizio annuale 2002, in conseguenza della cancellazione dei residui di cui alla lettera a), in particolare gli aumenti di entrata e il spesa degli esercizi 2002, 2003 e 2004 sono adeguati per consentire la compensazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

d) nella ripartizione delle entrate e delle spese cancellate in ragione della loro natura e ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione ed i relativi indicatori secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'articolo n. 44. La copertura finanziaria delle spese ripartite cui non corrisponde entrate, è indicata nel medesimo esercizio e risultano dal fondo pluriennale vincolato, sotto i casi di disavanzo creato di cui al comma 13.

e) nell'accostamento di una quota del risultato di amministrazione al 31 gennaio 2002, l'abbinamento in attuazione di quanto previsto dalla lettera a), al fondo residui di bilancio originario l'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'articolo n. 44. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente e "in attivo" (classifica di amministrazione).

Il successivo comma 8 del citato decreto prevede che "L'operazione di riaccostamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto del bilancio". Al termine del riaccostamento straordinario del residuo non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e vigibili. La differenza di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la riaccostazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 21 e 22, è temporaneamente versata al Consiglio. Il successivo comma 9 stabilisce che "Il riaccostamento straordinario del residuo di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria del bilancio, regolando nelle scritture contabili le variazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccostamento del residuo è predisposto tenendo conto di tali variazioni". Rivista che spetta ai singoli responsabili dei servizi sulla base della documentazione esistente, di provvedere.

- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi, procedendo all'eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, inesigibili e/o insussistenti;
- per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto rilevate nella fase di liquidazione (residui passivi insussistenti) nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono da conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento;

Accertato che, in coerenza con i nuovi principi della contabilità potenziata, sono stati puntualmente verificati i residui attivi e passivi dell'area Amministrativa alla data del 31/12/2021 ed in modo particolare:

- sono stati eliminati i residui attivi e passivi per i quali non era collegata l'obbligazione giuridica sottostante, ovvero, se pur collegata ad una obbligazione giuridica, risultano prescritti in quanto non risultano da parte del creditore effettuati atti interruttivi della stessa nelle seguenti forme : a) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.), b) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.) o, infine, c) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art. 2944 c.c.);
- sono stati esaminati per ogni opera pubblica in modo dettagliato il cronoprogramma rinvenibile dal progetto esecutivo;

Considerato che per ogni residuo passivo cancellato è indicata la natura della relativa fonte di copertura, ossia da:

- contrazione di mutui;
- entrata vincolata da legge o dai principi contabili;
- trasferimento vincolato con specifica destinazione;
- entrata vincolata dall'Ente.

Preso atto che:

- a seguito dell'analisi condotta alla data del presente riaccertamento dei residui attivi e passivi sono stati cancellati in via definitiva i residui attivi e passivi non collegati ad obbligazioni giuridiche ancora valide, ottenendo il seguente risultato:

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti

| RESIDUI 01/01/2021 | AL | RISCOSSI NEL 2021 | DA RIPORTARE NEL ESERCIZIO 2022 | RESIDUI ACCERTATI | RESIDUI ELIMINATI |
|-----------------------|----------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2.907,46 | | 319,16 | 319,16 | 2.588,30 |

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti

| RESIDUI 01/01/2021 | AL | PAGATI NEL 2021 | DA RIPORTARE NEL ESERCIZIO 2022 | RESIDUI IMPEGNATI | RESIDUI ELIMINATI |
|-----------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 11.422,32 | | 10.356,43 | 10.356,43 | 1.065,89 |

Residui provenienti dalla gestione di competenza: € 21.177,06 per la parte attiva ed € 56.330,47 per la parte passiva;

Vista la determina sindacale n.19 del 20/06/2022 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/1991, al sottoscritto dr. Placido Macina Capo Area Amministrativa;

Vista la propria competenza ai sensi delle disposizioni di cui all'art.107 del TUEL

D E T E R M I N A

- Di approvare il riaccertamento dei residui passivi secondo quanto descritto nella parte narrativa stabilendo quanto segue;
- Di riportare nell'esercizio 2022 residui attivi per complessivi € 21.496,22 e residui passivi per € 66.686,90 secondo la tabella allegata alla presente determinazione.
- Di inviare la presente, unitamente alle tabelle riepilogative, al Responsabile dei Servizi Finanziari al fine della determinazione complessiva del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'anno 2021 e precedenti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Motta D'Affermo 17/08/2022



IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Placido Macina

